

Statuto
ASSOCIAZIONE MICHELE MANCINO
Per la valorizzazione dell'agricoltura, dell'ambiente
E la sicurezza alimentare

Art. 1

E' costituita un'associazione senza fini di lucro, denominata Associazione Michele Mancino per la valorizzazione dell'agricoltura, dell'ambiente e la sicurezza alimentare-ONLUS, con sede legale in Policoro (MT) in Via Giulio Cesare 7 e potrà essere trasferita altrove con decisione del Consiglio Direttivo.

La denominazione esatta dell'Associazione si configura come patrimonio nazionale.

L'Associazione Michele Mancino per la valorizzazione dell'agricoltura, dell'ambiente e la sicurezza alimentare, che da qui in avanti sarà denominata brevemente Associazione, si costituisce come associazione federale nazionale, avendo l'obiettivo di riunificate esperienze diverse e locali in un'azione ampia. Il presente statuto disciplina il funzionamento dell'Associazione M.Mancino a regime, ovvero entro due anni dalla sua costituzione, salvo diversa decisione del Comitato promotore costituito contestualmente e disciplinato dall'art. 15.

Il Comitato promotore gestisce la fase transitoria promuovendo la realizzazione piena della struttura federale e convocata entro due anni dalla data dell'atto costitutivo l'assemblea degli iscritti per procedere alla piena adozione di tutti gli strumenti previsti dallo statuto e il superamento della gestione transitoria prevista dell'art. 15.

Alla denominazione esatta può essere aggiunta, nel periodo della gestione transitoria, la dizione "Comitato promotore", mentre, con il superamento della fase di promozione sancito come nelle modalità previste dall'art. 15, può essere aggiunta la dizione "Nazionale" dopo la parola Associazione.

L'Associazione si articola sul territorio nazionale in sezioni locali, comunali, provinciali e regionali e in associazioni e coordinamenti ad essa federati in conformità del presente statuto e al Regolamento interno approvato dall'Assemblea dei soci.

Le diverse sezioni sono dotate di autonomia politica, gestionale e fiscale ma solo relativamente al territorio di propria competenza; esse si costituiscono conformemente a quanto previsto dal presente Statuto, adeguandosi, conseguentemente, alla struttura organizzativa ed agli organi sociali.

Le sezioni locali sono denominante "Comitato" seguito dal nome del comune o della località.

Le sezioni locali, comunali e provinciali possono non avere identità fiscale e si rapportano obbligatoriamente alle sezioni regionali di appartenenza e, in particolare, per la gestione della rappresentanza verso le istituzioni e, anche, verso gli organi sociali nazionali dell'Associazione.

Il servizio amministrativo è decentrato, ogni soggetto fiscale componente l'organismo federale ha l'obbligo di consegnare alla tesoreria Nazionale il proprio bilancio approvato entro il 30 aprile di ogni anno. Dall'unione di tutti i bilanci del

sistema federale con il bilancio della sede nazionale nascerà il bilancio dell'Associazione che viene approvato dall'Assemblea Nazionale Federale.

Art. 2

L'Associazione riconosce come propri naturali riferimenti le organizzazioni democratiche, condannando quelle che praticano la violenza, il razzismo e la discriminazione sociale ed etnica, il sopruso e la corruzione come propri strumenti.

Promuove tutte le attività non lucrative di utilità sociale finalizzate alla tutela dei diritti civili dei cittadini, alla loro informazione, formazione ed istruzione, garantendone l'assistenza secondo modalità stabilite dalle leggi e opportunamente descritte dal regolamento interno dell'Associazione.

L'Associazione ha il fine di promuovere la coscienza e le pratiche concrete per un corretto ed equo rapporto fra la produzione del cibo, la sua qualità e la sua distribuzione, per un'etica di produzione sostenibile delle risorse e delle riserve alimentari, per l'emancipazione e la valorizzazione delle condizioni del lavoro in agricoltura e nell'intera filiera produttiva agro alimentare, per un consapevole consumo dei prodotti della terra e dei suoi trasformati, per un rapporto delle attività agricole ed il territorio rispettoso dell'ambiente e delle esigenze di sua tutela funzione dello sviluppo locale.

L'Associazione assume, dentro il quadro delle trasformazioni economiche mondiali in atto e dentro i processi di integrazione europea, un punto di vista critico degli indirizzi generali in materia di politica agricola contenuti negli accordi Gatt e nelle scelte comunitarie intendendo promuovere le condizioni per lo sviluppo di programmi e scelte di indirizzo che valorizzino le agricolture mediterranee e, più generalmente, lo sviluppo di sistemi di produzione e consumo alimentare collegati alle esigenze delle popolazioni e a modelli di sviluppo autocentrato.

Adozione di tutti gli strumenti previsti dallo statuto e il superamento della gestione transitoria prevista dall'art. 15.

Alla denominazione esatta può essere aggiunta, nel periodo della gestione transitoria, la dizione "Comitato promotore", mentre, con il superamento della fase di promozione sancito come nelle modalità previste all'art. 15, può essere aggiunta la dizione "Nazionale" dopo la parola Associazione.

L'Associazione si articola sul territorio nazionale in sezioni locali, comunali, provinciali e regionali e in associazioni e coordinamenti ad essa federati in conformità del presente statuto e al Regolamento interno approvato dall'Assemblea dei soci.

Le diverse sezioni sono dotate di autonomia politica, gestionale e fiscale ma solo relativamente al territorio di propria competenza; esse si costituiscono conformemente a quanto previsto dal presente Statuto, adeguandosi, conseguentemente, alla struttura organizzativa ed agli organi sociali.

Le sezioni locali sono denominate "Comitato" seguito dal nome del comune o della località.

Le sezioni locali, comunali e provinciali possono non avere identità fiscale e si rapportano obbligatoriamente alle sezioni regionali di appartenenza e, in particolare,

per la gestione della rappresentanza verso le istituzioni e, anche, verso gli organi sociali nazionali dell'Associazione.

Il servizio amministrativo è decentrato, ogni soggetto fiscale competente l'organismo federale ha l'obbligo di consegnare alla tesoreria Nazionale il proprio bilancio approvato entro il 30 aprile di ogni anno. Dall'unione di tutti i bilanci del sistema federale con il bilancio della sede nazionale nascerà il bilancio dell'Associazione che viene approvato dall'Assemblea Nazionale Federale.

L'associazione intende intervenire attivamente su quattro fattori determinanti le produzioni agricole: il lavoro necessario (ovvero la sua capacità di creare emancipazione e benessere sociale dei singoli e delle popolazioni), la qualità dei loro contenuti alimentari e delle loro caratteristiche genetiche, la correttezza del rapporto con lo sfruttamento delle risorse territoriali, l'equità della loro distribuzione in modo che ne sia consentito a tutti il consumo.

L'Associazione si prefigge i seguenti scopi:

- a) promuovere la crescita e l'organizzazione di un movimento organizzato di solidarietà fra agricoltori; braccianti, operatori e tecnici, ricercatori, lavoratori della filiera produttiva e consumatori per la valorizzazione dell'agricoltura e dell'ambiente rurale, che si ponga come fine la costituzione di un punto di riferimento per le istituzioni, le forze politiche e sociali, la generalità dei cittadini, nonché la crescita personale di ognuno e la tutela della dignità individuale;
- b) promuovere e tutelare, conseguentemente, i diritti fondamentali dei cittadini, siano essi consumatori o produttori, collegati alle azioni di cui alle finalità sopra descritte e che possono essere così sommariamente indicati: il diritto ad un lavoro remunerato e in un contesto socialmente riconosciuto, il diritto di poter accedere al consumo del cibo, il diritto alla sicurezza dei prodotti e dei processi produttivi, il diritto ad essere informati e quindi consapevoli, il diritto a poter scegliere fra una gamma di prodotti e servizi adeguati, il diritto ad essere rappresentati e quindi ascoltati nelle rivendicazioni e nelle fasi di scelta di politica economica, il diritto ad essere risarciti per i danni subiti, il diritto ad un ambiente sano.

Per la realizzazione di quanto sopra L'Associazione:

- promuove e gestisce campagne ed azioni per la valorizzazione del comparto agroalimentare, dell'agricoltura, dell'uso del territorio, dei consumi, attuandole nelle forme e nei modi più vari;
- promuovere ed eventualmente gestisce iniziative di solidarietà finalizzate al sostegno di singoli o popolazioni svantaggiati;
- promuove ed eventualmente gestisce azioni di formazione e aggiornamento professionale di cittadini, consumatori, operatori del settore, agricoltori e lavoratori;
- promuove iniziative e programmi di ricerca e divulgazione nei settori propri del suo intervento;
- promuove scuole e istituti allo scopo di formare personale specializzato nei settori propri di intervento;

- promuove ed eventualmente gestisce iniziative finalizzate alla ricostruzione ed alla valorizzazione della storia dell'agricoltura, dei sistemi produttivi, culturali ed antropologici ad essa collegati, dei soggetti protagonisti di fasi significative del suo sviluppo, del suo rapporto col territorio e l'ambiente;
- promuove iniziative di amicizia, di solidarietà e di cooperazione tecnica e di collaborazione con paesi esteri e in particolare con quelli del bacino Mediterraneo e con le comunità dei Paesi in via di sviluppo, nello spirito di solidarietà e sui temi dell'intervento;
- promuove progetti di natura varia a sostegno dello sviluppo sostenibile e della valorizzazione del comparto agricolo anche costituendosi come soggetto proponente di azioni candidate a finanziamento di fondi comunitari, nazionali, locali ed internazionali;
- procede alla raccolta ed all'elaborazione di dati sui temi propri della tutela dei consumi, del lavoro e delle produzioni agroalimentari oltre che a tutti gli altri ambiti propri della propria iniziativa;
- promuove l'azione per il controllo della qualità dei servizi e dei beni, prodotti secondo le norme di sicurezza per il consumatore e propagandati attraverso un corretto uso dei mezzi pubblicitari;
- promuove relazioni con gli attori dello sviluppo locale al fine di elaborare progetti e ipotesi di sviluppo autocentrato;
- promuove relazioni con le organizzazioni del mondo del lavoro e dei lavoratori al fine di concertare le azioni per la valorizzazione e l'emancipazione delle condizioni dei lavoratori nel comparto agroalimentare;
- promuove relazioni con le organizzazioni professionali e di categoria degli agricoltori e dei soggetti interessati dalla filiera produttiva concertando azioni per la valorizzazione del ruolo dell'azienda agricola e, più generalmente, degli aspetti produttivi legati alla filiera agroalimentare e di distribuzione;
- presta assistenza sia sul piano tecnico che giuridico a tutti i cittadini italiani e stranieri nei settori propri dell'iniziativa;
- promuove iniziative legislative regionali, nazionali e comunitarie adeguate al perseguimento degli scopi e delle finalità proprie;
- promuove ed eventualmente gestisce circoli ricreativi e sociali ove possano esservi svolte attività connesse al proprio intervento;
- candida progetti in sede regionale, nazionale, e comunitaria definendosi sia nella veste di soggetto proponente che di gestore, in prima persona o attraverso suoi associati, al fine di realizzare le condizioni economiche e materiali per la loro realizzazione;
- interviene in progetti di intervento e nelle realizzazioni di azioni con Organizzazioni Non Governative;
- promuove e sostiene campagne di solidarietà con cittadini di Paesi Poveri sia nei loro paesi che sul territorio nazionale.

L'Associazione può adottare un proprio organo di informazione ufficiale, realizzato nelle forme e nei modi più opportuni e può intervenire attivamente in ambito editoriale, anche attraverso la costituzione di una casa editrice, per promuovere la divulgazione e la diffusione di iniziative editoriali.

Art. 3

Per raggiungere i suoi scopi l'Associazione provvede al proprio finanziamento con le quote annuali dei soci, con eventuali lasciti, sussidi, donazioni e contributi previa accettazione degli organi esecutivi e preventiva valutazione delle compatibilità e delle provenienze con i fini dell'Associazione, con gli interessi del fondo patrimoniale e con i proventi derivanti dalle iniziative dell'Associazione.

L'anno finanziario decorre dal Primo gennaio del trentuno dicembre di ogni anno.

Art. 4

I soci si distinguono in soci fondatori, che sono quelli che intervengono all'atto costitutivo dell'Associazione (e quelli che si iscrivono come soci ordinari entro 6 mesi dalla costituzione), soci ordinari, soci contatto e soci federati.

Possono essere soci ordinari: le persone fisiche e giuridiche che condividono il presente statuto e che svolgono attività, a titolo gratuito e con solo rimborso spese, per realizzare gli obiettivi dell'Associazione.

I soci della categoria contatto sono solo persone fisiche che aderiscono all'Associazione con una quota non inferiore e un ventesimo della quota sociale ordinaria.

I soci federati sono organismi quali comitati, Enti pubblici e privati, associazioni, unioni, leghe, clubs, cooperative sociali e di consumo, cooperative editoriali e di giornalisti, uffici legali e professionali, associazioni di categoria, professionali e sindacali che aderiscono mantenendo la propria autonomia culturale e organizzativa.

I soci federati aderiscono all'Associazione secondo le norme deliberate dal Consiglio Direttivo Nazionale in apposito regolamento.

Il valore della quota sociale ordinaria è stabilito annualmente dal consiglio direttivo nazionale, così come quello della quota contatto e le modalità di adesione dei soci federati.

E' facoltà del Consiglio direttivo Nazionale rifiutare richieste di associazione per motivi di incompatibilità con le norme del presente statuto.

L'iscrizione dei soci avviene mediante richiesta alla sede territoriale di competenza o alla sede nazionale di una tessera numerata nominale.

Il Consiglio Direttivo Nazionale ha tempo centoventi giorni per rigettare motivatamente la domanda di iscrizione del socio.

Gli aderenti agli organismi federati dell'Associazione hanno diritto alla tessera contatto.

Le tessere vengono stampate su decisione del consiglio direttivo federale Nazionale e acquistate dalle sezioni locali, provinciali e regionali che ne rispondono direttamente.

I soci partecipano alle assemblee con voto deliberativo e sono eleggibili alle cariche sociali.

Ai soci fondatori ed ordinari è garantito il 50% dei posti nelle cariche sociali federali; ai soci della categoria federati il 25%, ai soci della categoria contatto il 25%.

La qualifica di socio si perde per dimissioni, per gravi inadempienze statutarie: in quest'ultimo caso la radiazione da socio deve essere sottoposta dal Consiglio direttivo Nazionale all'Assemblea dei soci con voto segreto a maggioranza dei presenti.

Le eventuali dimissioni da socio non esimono da obblighi finanziari assunti per l'anno in corso e per gli anni precedenti.

Ciascuna categoria di soci fondatori, ordinari, contatto, e federati ha il diritto di partecipare alla vita associativa dell'Associazione con tutti i propri aderenti pur mantenendo per la nomina delle cariche sociali la ripartizione indicata nel presente articolo.

L'adesione alla categoria di socio contatto all'Associazione non è un vincolo ed ognuno ha il diritto di rinunciare anche qualora il proprio organismo di appartenenza ha formalmente deliberato di aderire all'Associazione.

Art. 5

Sono organi dell'Associazione:

- a) l'Assemblea Soci
- b) b) la Presidenza
- c) il Consiglio Direttivo Federale
- d) il Collegio dei Revisori dei Conti
- e) il Collegio dei Probiviri.

Le cariche sociali non comportano alcuna retribuzione. Possono essere corrisposti solo rimborsi delle spese effettivamente sostenute entro i limiti preventivamente stabiliti secondo le leggi vigenti e deliberati dagli organismi sociali competenti.

Art. 6

L'Assemblea dei soci può essere ordinaria e straordinaria; essa potrà essere convocata e potrà riunirsi in Italia, anche in luogo diverso da quello della sede sociale.

Hanno diritto di partecipare all'assemblea tutti i soci, purchè in regola con il pagamento della quota sociale.

L'assemblea ordinaria ha il compito:

- a) di fissare le direttive di massima per attività dell'Associazione;
- b) di approvare i rendiconti e/o i bilanci annuali consuntivi e preventivi;
- c) di eleggere il Consiglio direttivo Federale;
- d) di eleggere il Collegio dei Revisori dei Conti e il Collegio dei Probiviri.

L'assemblea ordinaria deve essere tenuta almeno una volta all'anno.

L'Assemblea Straordinaria ha competenza sulle seguenti materie:

- a) modifiche del presente Statuto
- b) scioglimento dell'Associazione.

Le convocazioni dell'Assemblea sono fatte mediante affissione della convocazione in tutte le sedi dell'Associazione e dei soci federati con almeno venti giorni di anticipo dalla data di convocazione.

A ciò si aggiunge la pubblicazione su un quotidiano nazionale.

In caso di urgenza è data facoltà al Presidente di convocare l'Assemblea con una settimana di anticipo, purchè provveda a darne la massima e certa informazione ad i soci.

Le delibere dell'assemblea obbligano conformemente tutti i soci.

L'assemblea può essere convocata anche da un quinto dei soci, in questo caso l'ordine del giorno sarà quello stabilito dal documento di convocazione, che i soci avranno firmato e il Presidente verrà eletto dall'Assemblea stessa in deroga a quanto previsto dall'Art. 8 del presente Statuto.

L'Assemblea ordinaria è legalmente costituita in prima convocazione con la presenza del cinquanta per cento più uno dei soci; in seconda convocazione qualunque sia il numero dei partecipanti. Le deliberazioni sono prese con le maggioranze previste dalla legge.

L'Assemblea straordinaria è legalmente costituita e delibera validamente con le presenze e le maggioranze previste dal Codice Civile e dalla Legge.

Hanno diritto di voto tutti i soci in regola con il versamento delle quote sociali.

Le votazioni nelle assemblee hanno luogo con voto palese.

Nel caso di radiazione di un socio le votazioni avranno luogo per scheda segreta.

Si procede al voto segreto quando ne faccia richiesta un terzo dei partecipanti con diritto di voto o, quando richiesto dal Presidente, la maggioranza dell'Assemblea ne decidesse la modalità.

Sono ammesse un massimo di tre deleghe per ogni socio presente all'assemblea.

Il Consiglio Direttivo Federale è l'organo rappresentativo dell'Associazione. E' composto di un numero di membri variabile da cinque a novanta, è eletto dall'Assemblea generale dei soci e rimane in carica per tre anni.

Il Consiglio Direttivo Federale Nazionale è composto dai Presidenti Regionali (ovvero delle Province autonome di Trento e Bolzano), dai Presidenti dei soci Federati nazionali (o da loro appositamente designati in propria sostituzione) o specializzati dal Presidente, dal Presidente del Collegio dei Probiviri e dal Presidente del Collegio dei Revisori dei Conti, dal Responsabile del Comitato Tecnico Scientifico, e dai rappresentanti eletti direttamente dall'Assemblea dei soci.

Il Consiglio Direttivo Federale Nazionale redige ed approva il regolamento interno dell'Associazione.

Il Consiglio Direttivo Federale Nazionale ha il compito di rappresentare e dirige l'Associazione, ne esegue e interpreta le indicazioni scaturite dall'Assemblea dei soci, si assume la responsabilità di esprimere posizioni ufficiali per l'Associazione ogni qual volta l'urgenza lo richieda.

Il Consiglio Direttivo Federale si riunisce di norma ogni quattro mesi su convocazione scritta del Presidente; può essere convocato da almeno un terzo dei suoi componenti.

La qualità di membro del Consiglio Direttivo Federale Nazionale è incompatibile con attività o funzioni svolte dal membro stesso quando esse interferiscano in concreto con gli scopi dell'Associazione o con le norme sancite dalle leggi comunitarie o nazionali.

L'incompatibilità viene dichiarata dal Consiglio Direttivo Federale Nazionale; nel caso che nel corso dell'anno dovesse venire a mancare uno più consiglieri fino ad un numero massimo di un terzo dei componenti, il Consiglio procede alla loro sostituzione per cooptazione.

Tali membri restano in carica fino alla prima assemblea dei soci, ove debbono essere ratificati, pena la decadenza.

Ove venisse a mancare più di un terzo dei consiglieri il Presidente provvede a convocare l'Assemblea dei soci per l'elezione dei nuovi consiglieri.

E' fatto obbligo ai consiglieri di partecipare alle sedute del Consiglio. Il Consigliere che non dovesse partecipare a più della metà delle riunioni perde la facoltà di essere rieletto nel Consiglio successivo.

Se un Consigliere non partecipa a tre riunioni consecutive del Consiglio senza giustificato motivo, viene dichiarato dimissionario dal Consiglio Direttivo Federale Nazionale.

Per la validità delle deliberazioni del Consiglio è richiesta la presenza di un terzo dei membri; le deliberazioni sono assunte a maggioranza dei presenti e, in caso di parità, prevale il voto del Presidente.

I verbali delle riunioni firmati dal Presidente e dal Segretario devono essere trascritti nel libro dei verbali.

Il Segretario verbalizzante è scelto dal Consiglio Direttivo anche da persona estranea all'Associazione.

Un riassunto del verbale deve essere reso noto ai soci entro due mesi dalla seduta mediante pubblicazione nella bacheca delle sedi.

Il Consiglio Direttivo Federale Regionale si compone conformemente a quello nazionale; ne faranno parte, similmente, di diritto i Presidenti dei Comitati locali, oltre che le figure già previste razionalmente al livello territoriale di competenza.

La costituzione di eventuali Consigli Direttivi Federali Provinciali è funzione della decisione di istituire Comitati Provinciali che viene assunta per competenza dai rispettivi Comitati Regionali, salvo che per le Province autonome di Trento e Bolzano; in ogni caso essi si costituiscono sulla scorta del modello del Consiglio Direttivo Federale Nazionale e Regionale, ovvero su forme più semplificate decise dal regolamento regionale approvato e, comunque, prevedendo almeno la figura del Presidente Provinciale, del tesoriere, del Presidente del Collegio dei Probiviri e del Presidente del Collegio dei revisori dei Conti.

Art. 8

La Presidenza è composta da un numero di tre componenti fino ad un massimo di quindici ed è eletta dal Consiglio Direttivo Federale.

Il Presidente, il Tesoriere e il Segretario rappresentano le figure essenziali.

Il Presidente al proprio livello di competenza territoriale, rappresenta l'Associazione in giudizio.

Ha il compito di presiedere il Consiglio direttivo Federale e l'Assemblea dei Soci.

In caso di impedimento o di assenza gli stessi poteri sono esercitati, nell'ordine, dal Segretario, dal Tesoriere e dal più anziano dei Consiglieri.

Il Segretario fa il compito di direzione interna dell'Associazione, realizza le indicazioni del Consiglio Direttivo Federale in ordine alle azioni di intervento ed agli indirizzi annualmente previsti e presentati all'Assemblea dei Soci, garantendone l'unitarietà e promuovendo i rapporti con i soggetti esterni, concludendo, con essi,

accordi su campagne e singoli progetti, ovvero protocolli di intese e iniziative comuni.

Con procura potrà demandare incarichi particolari su proposta del Consiglio Direttivo Federale anche a terzi estranei.

Convoca le riunioni del Comitato Tecnico Scientifico partecipandovi.

Il Tesoriere è il responsabile amministrativo dell'Associazione e, su mandato esplicito del Consiglio Direttivo Federale, potrà aprire e chiudere conti correnti Bancari o postali; potrà prelevare da tali Conti e versare in essi anche a firma singola. Potrà inoltre pagare fornitori di beni e servizi di ogni tipo e incassare dai soci o da qualsiasi altra persona o soggetto giuridico sia privato che Pubblico.

In assenza del Tesoriere ogni sua funzione è assunta dal Presidente.

Il Consiglio Direttivo Federale svolge le attività di coordinamento dell'Associazione conferendone mandato al Segretario.

E' di dipendenza della Presidenza la decisione di assumere lavoratori dipendenti e autonomi nella quantità e con le mansioni strettamente necessarie al regolare funzionamento dell'Associazione, oppure occorrenti a qualificare o specializzare la stessa attività dell'Associazione.

Ai dipendenti sono garantite modalità di trattamento previste dalle leggi quadro sul volontariato ed è garantita una copertura assicurativa contro gli infortuni e le malattie connesse alle attività svolte: ai volontari ed ai collaboratori che prestano il proprio servizio è garantita una copertura assicurativa così come indicato dalle norme nazionali e regionali e dall'applicazione di una corretta etica comportamentale da parte degli organi sociali competenti dell'Associazione.

Art. 9

Il Comitato Scientifico è composto da un numero variabile di membri.

Esso ha una struttura nazionale e può, eventualmente, dotarsi di sezioni regionali su decisione del Consiglio Direttivo Nazionale sentito il parere dei Probiviri per delibera; lo stesso Consiglio Direttivo Nazionale e con le stesse modalità ne decide i componenti.

Esso ha funzioni di studio, di ricerca e di supporto alle iniziative di promozione e divulgazione dell'Associazione; stabilisce al proprio interno un proprio Regolamento ed elegge una direzione di quattro componenti cui si aggiunge di diritto il Segretario dell'Associazione.

Il Consiglio Direttivo Federale Nazionale provvede ad eleggere il Responsabile fra i quattro membri eletti nella direzione del Comitato Scientifico.

Il Comitato Scientifico può organizzarsi in osservatori ed uffici specializzati.

E' sottoposta all'autorità del Consiglio Direttivo Federale Nazionale, fatta salva la diffusione dei risultati delle proprie ricerche.

Si doterà di propri strumenti organizzativi e operativi.

Art. 10

Il Collegio dei Revisori dei Conti è composto da membri effettivi – tra cui il Presidente – e due supplenti, dura in carica tre anni ed è nominato dall'Assemblea dei Soci, che nomina anche il Presidente.

Ad esso è demandata la verifica della contabilità e la presentazione all'Assemblea della relazione sul bilancio e/o rendiconto dell'Associazione.

I revisori dei Conti possono essere non soci dell'Associazione e potranno essere retribuiti su delibera del Consiglio Direttivo Federale.

Art. 11

Il Collegio dei Proviviri è composto da tre soci eletti dall'Assemblea dei soci.

La qualità di membro componente il Collegio dei Proviviri è assolutamente incompatibile con funzioni analoghe o di rappresentanza o direttive in Partiti, imprese organismi, la cui attività risulti in contrasto con le finalità dell'Associazione.

Il Collegio dei Proviviri dura in carica tre anni ed ha i seguenti compiti:

- a) dare all'assemblea, se richiesto, parere sull'eventuale radiazione di soci;
- b) comporre amichevolmente tutte le eventuali controversie che dovessero sorgere fra i soci e l'Associazione e tra i soci fra loro, per quanto attiene i problemi associativi;
- c) fornire pareri sulle interpretazioni dubbie dello statuto;
- d) fornire pareri sulla nomina dei membri del Comitato Scientifico.

Art. 12

Il presente statuto può essere modificato dall'Assemblea straordinaria dei Soci, convocata secondo le modalità di cui all'Art. 6.

Art. 13

La durata dell'Associazione è fissata fino al 31 dicembre del 2099 e può essere prorogata dall'Assemblea Straordinaria.

Art. 14

Lo scioglimento, la cessazione ovvero l'estinzione dell'Associazione è deciso dall'Assemblea Straordinaria dei soci, riunita a questo scopo, che determina le modalità della liquidazione secondo quanto stabilito dalle leggi e dal Codice Civile; il patrimonio dell'Associazione è devoluto ad organizzazioni dello stesso settore regolarmente iscritte negli appositi registri dalle leggi nazionali e regionali.

Nell'eventualità di saldo passivo i soci sono impegnati a coprirlo in parti uguali.

Per quanto non previsto dal presente Statuto si rimanda alle norme di legge in materia.

Art. 15

E' istituita una fase transitoria gestita da un Comitato Promotore che prevede una semplificazione, dal solo punto di vista organizzativo, delle funzioni e dell'articolazione federale dell'Associazione.

Il comitato promotore, coincide inizialmente con i soci partecipanti all'atto costitutivo e con quanti altri si assoceranno fino alla convocazione dell'assemblea ordinaria che ne sancisce il termine e vara l'avvio a regime dell'intera struttura federale.

Il Comitato promotore redige un regolamento straordinario senza derogare dai principi minimi previsti dallo Statuto e dalle leggi vigenti in materia, indicando modalità e tempi per la gestione dell'Associazione fino all'avvio completo della struttura federale.

In ogni caso dovranno essere adottati tutti gli organismi previsti e tutte le procedure statutarie in ordine alla gestione della vita associativa e tutti i principi e gli scopi come integralmente previsti dagli articoli 1 e 2 del presente statuto.

Potranno, altresì, adottarsi modalità alternative e semplificate di articolazione territoriale e progressivi adeguamenti della struttura federativa, funzione dello sviluppo della promozione dell'Associazione.

Entro due anni dall'entrata in vigore del presente Statuto (al massimo tre in caso di motivate condizioni o prima dei due ove ne ricorressero le condizioni) è convocata l'Assemblea ordinaria dei Soci per dispiegare a regime la fase federale.